

## **Procedura di consultazione**

### **Dipartimento federale di giustizia e polizia**

#### **09.430 Iv. Pa. Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati.**

#### **Concessione alla vittima di diritti importanti in materia d'informazione**

La Commissione propone di introdurre nel Codice penale e nel diritto penale minore una normativa che riconosce alle vittime di reati, e in determinati casi ai loro congiunti, il diritto di essere informati, su loro richiesta, dalle autorità in merito a decisioni essenziali relative all'esecuzione della pena del condannato (p. es. inizio dell'esecuzione, ferie, evasione, liberazione condizionale, ecc.), pur senza pregiudicare gli interessi di quest'ultimo. La vittima, o i suoi congiunti, non vengono infatti informati delle decisioni relative all'esecuzione se prevalgono interessi legittimi del condannato al mantenimento del segreto.

Termine di consultazione: 15 ottobre 2013

La documentazione può essere ottenuta presso:  
tel. 031 323 92 42, fax 031 312 14 07, [www.bj.admin.ch](http://www.bj.admin.ch)

La documentazione inviata in consultazione può essere consultata all'indirizzo seguente: [www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html](http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html)

30 ottobre 2012

Cancelleria federale